NUOVE NORME IN MATERIA DI REVISORI CONTABILI

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

La domanda di ammissione all'esame e' redatta in bollo. Ad essa e' allegata la ricevuta del pagamento di lire centoventimila quale tassa di esame da pagarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI.

Versione in vigore dal 22 maggio 1997, non più in vigore dal 7 aprile 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di revisori contabili
Estremi	Legge 13 maggio 1997, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-revisori-contabili/art-7-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-27-gennaio-2010-n-39/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it